

**CASSA DEPOSITI E PRESTITI - Soc. Coop. r.l.
FRA IL PERSONALE DIPENDENTE DELL'A.M.T. – GENOVA**

Sede: Piazzale Parenzo 3/3 scala Sin. – 16139 Genova – tel. 010 810.207 - fax 010 888.212 - E-mail: segreteria@cdp-amt.it
Organismo operante ai sensi dell'art.112, comma 7, TUB
C.F. e P.IVA 00344860101 - Registro Imprese GE 25 - 7666 – CCIA Genova n. 284028
Società Cooperativa a mutualità prevalente iscritta all'Albo presso il Ministero delle Attività Produttive (D.M. 23/06/04) al n. A143418

**FOGLIO INFORMATIVO AI SENSI DELLA NORMATIVA DI TRASPARENZA
DELLE OPERAZIONI E SERVIZI BANCARI
(Istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia)**

decorrenza dal 1° gennaio 2020

**CONTRATTO DI PRESTITO ESTINGUIBILE MEDIANTE CESSIONE DEL QUINTO
DELLO STIPENDIO / DELLA PENSIONE**

(Riservata ai lavoratori dipendenti / pensionati - Soci della Cassa Depositi e Prestiti Fra il Personale Dipendente dell'AMT di Genova)

Questo documento non costituisce un'offerta al pubblico. Le operazioni in esso contenute sono riportate in buona fede e costituiscono un'esatta riproduzione dell'offerta che la **Cassa Depositi e Prestiti Fra il Personale Dipendente dell'AMT di Genova** può proporre in linea con le attuali condizioni di mercato. Le condizioni previste possono variare in funzione della congiuntura di mercato vigente al momento del perfezionamento del contratto. Il presente documento non obbliga in alcun modo a contrarre. Per una migliore comprensione dei termini tecnici quivi utilizzati, il **Socio** può avvalersi della legenda posta in calce al presente foglio.

PARTE I:

Cassa Depositi e Prestiti – Soc. Coop. r.l. fra il Personale Dipendente dell'A.M.T. di Genova
Sede legale Genova – Registro Imprese GE 25 – 7666 – CCIA Genova n. 284028
Organismo operante ai sensi dell'art. 112, comma 7, TUB
C.F. e P.IVA 00344860101
Albo Società Cooperative (D.M. 23/6/04) Sezione Mutualità Prevalente – Categoria Altre Cooperative A143418,
di seguito denominata “Cassa”

PARTE II:

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Struttura e funzione economica

Il finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio/pensione è una forma di prestito personale disciplinata dal DPR n.180 del 05/01/1950 e relativo regolamento DPR n. 895 del 28/07/1950 e successive modifiche per legge. La “cessione del quinto dello stipendio/pensione” è una tipologia di prestito personale riservata ai lavoratori dipendenti e ai pensionati, Soci della Cassa Depositi e Prestiti Fra il Personale Dipendente dell'AMT Genova. La concessione di detto prestito prevede una forma di rimborso rateale attraverso la cessione, nei limiti del quinto, della propria retribuzione/pensione per un periodo massimo di 120 mesi. La restituzione delle somme dovute alla **Cassa** avverrà pertanto mediante trattenute mensili sulla retribuzione/pensione effettuate direttamente dall'**A.M.T. SpA Genova o dall'INPS**. Il finanziamento prevede, per legge, la stipula di apposite polizze assicurative, a premio unico, a copertura del “Rischio Vita” e “Rischio Impiego” (art.54 D.P.R. 18/1950).

Sia il costo delle polizze “Rischio Vita” che “Rischio Impiego”, quest'ultimo solo in presenza dei prestiti concessi ai Soci dipendenti dell'A.M.T., sono a carico della Cassa ed i relativi premi sono versati direttamente alla Compagnia di Assicurazione convenzionata con la stessa.

Principali rischi (generici e specifici)

Essendo il prestito - contro cessione del quinto della retribuzione/pensione - un finanziamento a tasso fisso, esiste un generico rischio di interesse, derivante dall'impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso. Si possono inoltre manifestare generici rischi legati all'incremento delle spese a carico del **Socio** a fronte di variazioni di costi bancari, postali ecc.

PARTE III:

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO

TAN (Tasso Annuo Nominale) utile al calcolo degli interessi, % con riferimento all'anno civile (divisore 365) TAEG (Tasso Annuo effettivo Globale)/TEG:	5,00 % Variabile - in funzione della durata del finanziamento, delle spese per l'istruzione della pratica, dell'imposta di bollo e del costo di eventuali coperture assicurative
Interessi di mora	3 punti percentuali in più del tasso annuo nominale (TAN)
Spese di istruzione e gestione pratica	Varia in funzione dell'importo richiesto e della durata del prestito
Spese postali per ogni comunicazione al "Socio"	Euro 0,00
Spese emissione duplicati di documenti	Euro 0,00
Conteggio finanziamento residuo	Euro 0,00
Commissione estinzione anticipata	Euro 0,00
Spese per il recupero giudiziale del credito	A carico del "Socio" in base al vigente tariffario forense
Spese per il recupero stragiudiziale del credito	20% dell'importo non pagato o in esazione (entro i massimi consentiti dagli specifici tariffari delle Questure competenti)
Spese da riconoscersi alla "Cassa" per conto dell'INPS	Euro 1,86 per ciascuna rata trattenuta sulla pensione dall'INPS, nulla è previsto negli altri casi
ONERI FISCALI	
- Imposta di bollo su contratto	Euro 16,00

Il Socio può consultare i Tassi Effettivi Globali Medi ai sensi della legge sull'usura (legge 108/1996), relativi all'operazione descritta in questo foglio, nell'apposito avviso affisso presso gli Uffici della Cassa Depositi e Prestiti AMT.

PARTE IV:

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO

La presente sezione riporta le principali clausole contrattuali del Finanziamento Personale "Cessione del Quinto della Retribuzione/Pensione" recante i diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti tra la Cessionaria: Cassa Depositi e Prestiti fra il Personale Dipendente dell'AMT di Genova (di seguito chiamata "Cassa") ed il Cedente: "Socio" della Cassa Depositi e Prestiti fra il Personale Dipendente dell'AMT di Genova (di seguito chiamato "Socio").

Erogazione del Finanziamento:

L'erogazione del finanziamento richiesto avverrà entro 15 giorni dalla data dell'accettazione della cessione da parte dell'AMT SpA o dell'INPS. L'erogazione non avrà luogo se non saranno stati forniti alla "Cassa" tutti i documenti e gli atti necessari per il valido perfezionamento della cessione. La "Cassa" è autorizzata a trattenere e compensare dal **Netto Ricavo** della cessione tutte le somme occorrenti per l'eventuale estinzione di precedenti altri prestiti non onorati. Il "Socio" accetta, altresì, di estinguere ogni prestito o vincolo gravante sulla retribuzione/pensione e che tali somme siano detratte dal saldo della cessione.

Debitore Ceduto (Per i soli "Soci" dipendenti in servizio)

Il "Socio" autorizza sin da subito la "Cassa", per il caso di variazione del Datore di Lavoro, a notificare il contratto di finanziamento al nuovo Datore di Lavoro, affinché questi operi sulla retribuzione mensile del "Socio" la ritenuta della quota mensile determinata quale oggetto di cessione, fino all'estinzione del prestito.

Rimborso del finanziamento

La corresponsione a favore della "Cassa" delle quote fisse mensili predeterminate della retribuzione/pensione proseguirà ininterrottamente fino alla completa estinzione del debito.

Rimborso in Caso di cessazione o interruzione del rapporto di lavoro (Per i soli "Soci" dipendenti in servizio)

In caso di cessazione dal servizio, che intervenga anteriormente al completamento del piano d'ammortamento, la cessione, a norma dell'art. 43 del T.U. 5/01/1950 n. 180, si estenderà automaticamente su quanto al "Socio" spettante per effetto di tale cessazione ed il "Socio" acconsente che l'AMT trattenga l'importo necessario per l'estinzione del finanziamento a valere sulle somme che, a qualunque titolo e sotto qualsiasi denominazione, non escluse le erogazioni a titolo di liberalità e gli eventuali rimborsi delle trattenute per fondo pensione e di soccorso venissero corrisposte al "Socio" dall'AMT o da qualsiasi altro Ente pensionistico pubblico o privato al quale il "Socio" fosse iscritto per legge o per contratto di lavoro o per contratto privato.

Qualora la cessazione del rapporto di lavoro dia diritto esclusivamente all'erogazione "una-tantum", da parte dell'AMT o di qualsivoglia Ente pensionistico pubblico o privato, di una somma quale indennità di fine rapporto (TFR), capitale assicurato, o ad altro titolo, tale somma, già oggetto di cessione in garanzia a favore della "Cassa" dovrà essere corrisposta quale credito ceduto in un'unica soluzione alla "Cassa", fino alla concorrenza del debito residuo, detratto nel caso di estinzione anticipata, dei soli interessi contrattuali non ancora maturati.

In ogni caso il "Socio" resterà obbligato all'immediato pagamento di tutto quanto dovuto alla "Cassa", per l'estinzione del finanziamento per il caso di insufficienza o incapienza delle somme da parte del Debitore ceduto.

Proroga della Cessione

Nei casi di sospensione o riduzione dello stipendio/pensione, salario o assegno pensionistico dovuto al "Socio", salvo il diritto di cui al successivo articolo "Decadenza dal beneficio del termine" e ferma restando l'operatività delle garanzie assicurative per i rischi vita e impiego, la "Cassa" avrà facoltà di consentire al "Socio" la proroga del piano di ammortamento per il tempo necessario all'estinzione del debito residuo; in tal caso saranno dovuti gli interessi di mora, calcolati come previsto al punto successivo "interessi di mora", per il maggior periodo di tempo accordato.

Garanzie (Per i soli Soci dipendenti in servizio)

Il trattamento di fine rapporto (TFR) come pure ogni altra somma dovuta al "Socio", sia dal datore di lavoro sia da qualsivoglia Ente pensionistico pubblico o privato, cui sia stato conferito il TFR per intero o quota parte, in ragione e/o in conseguenza del rapporto di lavoro, costituisce, a far tempo dalla stipula del contratto di finanziamento, oggetto di cessione, a garanzia del regolare pagamento dell'intero importo ceduto fino alla regolare estinzione del contratto. Il "Socio" si impegna a non richiedere anticipazioni sul TFR, su indennità equipollenti, ovvero sulle prestazioni del fondo pensione complementare scelto durante l'ammortamento del finanziamento riconoscendo che tali somme (comprese quelle di futura maturazione) costituiscono oggetto di cessione in garanzia in favore della "Cassa", per l'integrale rimborso delle somme dovute.

Assicurazione:

- **"rischio vita":**
a maggior garanzia della "Cassa", per i casi d'interruzione dei pagamenti delle quote mensili cedute, dovuti a premorienza del "Socio", ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 del DPR 05/01/1950, n.180 e dell'art. 1891 c.c. il "Socio" è obbligato a sottoscrivere, a beneficio della "Cassa", una specifica polizza assicurativa per il "rischio vita". La compagnia convenzionata con la "Cassa" è la NET INSURANCE Life SpA ed il relativo onere è a carico della Cassa stessa;
- **"rischio impiego" (Per i soli Soci dipendenti AMT in servizio):**
a tutela di un'eventuale risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di licenziamento, dimissioni volontarie, mobilità o Cassa Integrazione Guadagni, riduzione dello stipendio in misura superiore al 50%, aspettativa non retribuita o cessazione dal servizio attivo, la "Cassa" è obbligata, ai sensi della suddetta norma di legge, a stipulare una polizza "rischio impiego", il cui onere è a suo carico.

Per effetto di dette polizze la Compagnia di Assicurazione resterà surrogata alla "Cassa" creditrice per tutti i crediti vantati nei confronti del "Socio" nonché della debitrice ceduta per le spettanze dalla stessa dovute, a qualunque titolo, al "Socio" fino alla concorrenza delle somme effettivamente corrisposte a titolo di indennità assicurativa, con diritto di rivalsa.

Interessi di mora

Qualora il Datore di Lavoro (AMT) o l'INPS ritardino od omettano per qualsivoglia motivo di provvedere al versamento delle somme cedute, saranno applicati su base annuale, interessi di mora, pari al Tasso Annuo Nominale (TAN) maggiorato di TRE punti percentuali; tali interessi decorreranno, senza necessità, di costituzione in mora, dalla scadenza di ciascun pagamento dovuto fino al giorno di effettivo saldo. Alla "Cassa" saranno inoltre dovute eventuali spese di recupero stragiudiziale del credito, fatto salvo il diritto di risarcimento per ogni maggior danno derivante dal mancato o ritardato pagamento.

Detto tasso di mora si applica per ogni somma dovuta alla "Cassa" sia da parte del "Socio" che del Debitore ceduto.

Decadenza dal beneficio del termine

Si conviene espressamente che, oltre alle ipotesi dell'art. 1186 c.c., in caso di cessazione del rapporto di lavoro, come pure di eventuale sospensione o riduzione per qualsiasi causa dello stipendio od assegno mensile, o di ritardato versamento da parte dell'AMT o dell'INPS, anche di una sola delle rate mensili sopra pattuite, il "Socio" potrà essere considerato decaduto dal beneficio del termine e la "Cassa" potrà considerare risolto il contratto con effetto immediato; tali effetti potranno verificarsi indipendentemente dalla stipula delle polizze assicurative di cui al precedente articolo: Assicurazione "rischio vita" e "rischio impiego".

In conseguenza della risoluzione del contratto il "Socio" dovrà rimborsare alla "Cassa", tutte le somme dovute per l'estinzione del finanziamento, ivi compresi gli interessi di mora e le eventuali spese di recupero stragiudiziale occorse.

Estinzione anticipata

In tutte le ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento, ivi compresa quella eseguita per volontà del “Socio”, si conviene espressamente che la “Cassa” non dovrà restituire al “Socio”, neppure in parte, quanto corrisposto a titolo di spese di gestione pratica/ istruttoria ed imposte, che si intendono in ogni caso dovuti, quali oneri connessi alla istruttoria ed alla concessione del finanziamento.

Il capitale residuo dovuto alla “Cassa” all’atto dell’estinzione anticipata sarà determinato quale sommatoria del valore attuale di tutte le rate (solo capitale) ancora non scadute alla data della risoluzione. A detto importo saranno sommate eventuali rate insolute, interessi di mora per ritardati pagamenti ed altri sospesi a carico del “Socio”.

La “Cassa” ha diritto, inoltre, ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L’indennizzo non può superare l’1% dell’importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a 1 anno, ovvero lo 0,50% del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore ad 1 anno. L’indennizzo non è dovuto se l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo e/o pari o inferiore a 10.000 euro, ovvero se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito. Dal momento in cui il “Socio” cedente, ha corrisposto alla “Cassa” tutte le somme dovute per l’estinzione totale anticipata, la “Cassa” provvederà alla chiusura immediata del rapporto.

Modifiche alle condizioni economiche e contrattuali

Fermo il carattere fisso ed invariabile del TAN quale indicato nella sezione “Condizioni Economiche” per tutta la durata del finanziamento, la “Cassa” si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali applicate al finanziamento qualora sussista un giustificato motivo, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1341, comma 2, del codice civile. In caso di variazioni, la “Cassa” ai sensi dell’art. 118 D.Lgs. n. 385/1993 e successive integrazioni e/o modificazioni, invia una comunicazione scritta al “Socio”, presso l’ultimo indirizzo da questi comunicato, con un preavviso minimo di trenta giorni. La modifica si intende approvata ove il “Socio” non receda dal contratto entro sessanta giorni. In caso di esercizio del diritto al recesso, al “Socio” verranno applicate, in sede di liquidazione del rapporto, le condizioni precedentemente praticate senza penalità e senza spese di chiusura.

Procedure concorsuali a carico del datore di lavoro (AMT)

Nell’ipotesi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altra procedura concorsuale a carico del Datore di Lavoro, la “Cassa” potrà richiedere l’ammissione allo stato passivo della procedura instauratasi di tutti i crediti relativi alle somme cedute in via privilegiata ed in surroga al “Socio”; quest’ultimo si impegna a rinunciare a favore della “Cassa” e fino a completa estinzione della cessione, alla facoltà di richiedere l’intervento del Fondo di Garanzia previsto dalla legge 297/82.

Il “Socio” si impegna sin d’ora a tenere indenne e/o comunque a rimborsare la “Cassa” da tutte le spese legali che dovessero rendersi necessarie per il riconoscimento dei crediti ceduti in sede giudiziaria.

Deroga all’art. 190 c.c.

La “Cassa”, in espressa deroga a quanto previsto dall’art. 190 c.c., sarà autorizzata ad agire, anche in via principale e non solo sussidiaria, per il recupero del proprio credito, sui beni personali del “Socio”.

Spese ed oneri fiscali

Tutte le spese occorrenti per il perfezionamento dell’atto di cessione nonché le tasse, ivi compresi bollo e registro soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R. 29/9/1973 n. 601 e successive modifiche, sono esclusivamente a carico del “Socio”. Quest’ultimo autorizza incondizionatamente gli addebiti dovuti e tutte le spese connesse all’atto di cessione, prendendo atto che le relative trattenute potranno avvenire in eccedenza al quinto dello stipendio/pensione ceduti, ai sensi dell’art. 2 del Testo Unico 05/01/1950 n. 180. In ogni caso, il “Socio” è obbligato a tenere indenne la “Cassa” per ogni onere dalla stessa sostenuto in relazione all’atto di cessione.

PARTE V:

RECLAMI

Il “Socio” può avanzare reclamo all’Ufficio Reclami della “Cassa” (indirizzo: Cassa Depositi e Prestiti fra il Personale dipendente dell’AMT s.c.r.l. – Piazzale Parenzo 3 int. 3 sc. S – 16139 Genova; E-Mail: segreteria@cdp-amt.it; Telefono 010 810207; Fax 010 888212), la quale deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo stesso.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, il “Socio” può rivolgersi a: **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**.

Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, ovvero chiedere alla “Cassa” la relativa guida riguardante l’accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie.

LEGENDA

Erogazione: Atto attraverso cui la “Cassa” versa a favore del debitore l’importo concesso in prestito e con il quale si perfeziona il contratto di credito.

Estinzione anticipata: Facoltà di estinguere il prestito anticipatamente rispetto al termine concordato, eventualmente dietro pagamento di un eventuale onere aggiuntivo.

Penale estinzione anticipata: Spesa aggiuntiva eventualmente chiesta al debitore per l’estinzione anticipata di un prestito.

Interessi di mora: Interessi dovuti per il periodo di ritardato pagamento delle rate.

Piano di ammortamento: Modello per operazioni finanziarie rateali in cui vengono riportati, per ogni periodo di rimborso, l’importo della rata dovuta, distinta tra quota capitale e quota interessi oltre al capitale residuo e al debito totale residuo (comprensivo di capitale più interessi).

TAN (Tasso Annuo Nominale): Il TAN è il tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato dalla “Cassa” all’importo lordo del finanziamento. Viene utilizzato per calcolare, a partire dall’ammontare finanziato e dalla durata del prestito, la quota interesse che il debitore dovrà corrispondere alla “Cassa” e che, sommata alla quota capitale, andrà a determinare la rata di rimborso. Nel computo del TAN non entrano oneri accessori quali spese, imposte ed altro.

TEG: (Tasso Effettivo Globale): E’ l’indicatore espresso ai fini della legge 108/96 (norme antiusura) che considera tutti gli oneri finanziari di spese di contratto, con esclusione del costo delle polizze assicurative e degli oneri erariali per esplicita disposizione delle relative norme.

TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) / ISC: Indice, espresso in termini percentuali e su base annua, del costo complessivo del finanziamento, quali: gli oneri accessori, spese di istruttoria, imposte/bolli, spese di riscossione dei rimborsi ed incasso delle rate.

TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio): Rappresenta il tasso effettivo globale medio degli interessi, applicati dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni di analoga natura, così come ricavato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio Italiano Cambi. Il TEGM, maggiorato della metà e considerato parametro di riferimento per la determinazione degli interessi usurari.

Rata: Pagamento periodico che il Datore di Lavoro effettua per conto del cedente (“Socio”) per la restituzione del finanziamento. La rata è composta da una quota capitale e da una quota interessi.

Decadenza dal beneficio del termine: Il venire meno, per “Socio” finanziato, del diritto di rimborsare il prestito con pagamenti rateali alle scadenze stabilite in contratto, con conseguente immediata esigibilità dell’intero credito vantato dalla “Cassa”.

Genova, 1 gennaio 2020

Firma
del legale Rappresentante della
Cassa Depositi e Prestiti Soc.Coop.r.l.

